



COMUNE DI URBINO  
Provincia di Pesaro e Urbino

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 62 del 19-10-2020

**Oggetto:** MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 15:20, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	Presente in videoconferenza	CANGINI FEDERICO	Presente in videoconferenza
ZOLFI BRUNELLA	Presente in videoconferenza	SCALBI LAURA	Presente in videoconferenza
SIROTTI MASSIMILIANO	Presente in videoconferenza	ROSATI MARIO	Presente in videoconferenza
ROSSI NICOLA	Presente in videoconferenza	BORGIANI CAROLINA	Presente in videoconferenza
QUARESIMA LAURA	Presente in videoconferenza	BALDUCCI DAVIDE	Presente in videoconferenza
CLINI ORFEO	Presente in videoconferenza	SANTI LORENZO	Presente in videoconferenza
GUIDI LUCA	Presente in videoconferenza	LONDEI GIORGIO	Assente
PAZZAGLIA ANDREA	Presente in videoconferenza	LONDEI LUCA	Presente in videoconferenza
MECHELLI LINO	Presente in videoconferenza		

Risultano pertanto presenti n. 16 e assenti n. 1 componenti il Consiglio.

La seduta si tiene in collegamento Skype in considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria ed in forza di disposizioni di legge emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 sulla base del D.L. n. 18/2020 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, del DPCM del 18 ottobre 2020 ed in esecuzione dello specifico Decreto del Presidente del Consiglio del Comune di Urbino del 24/03/2020. Pertanto, all'avvio dei collegamenti il Vicesegretario, verifica la qualifica degli stessi e che sia consentita l' identificazione e partecipazione in tempo reale alla discussione di tutti i Consiglieri connessi, oltre ai relativi interventi.

COGNOME E NOME	Verifica collegamento	
	Idoneo	Non idoneo
GAMBINI MAURIZIO	X	

ZOLFI BRUNELLA	X	
SIROTTI MASSIMILIANO	X	
ROSSI NICOLA	X	
QUARESIMA LAURA	X	
CLINI ORFEO	X	
GUIDI LUCA	X	
PAZZAGLIA ANDREA	X	
MECHELLI LINO	X	
CANGINI FEDERICO	X	
SCALBI LAURA	X	
ROSATI MARIO	X	
BORGIANI CAROLINA	X	
BALDUCCI DAVIDE	X	
SANTI LORENZO	X	
LONDEI LUCA	X	

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la regolarità della seduta, precisa che, qualora la qualità del collegamento non consentisse la trattazione delle delibere, la seduta sarà interrotta e riprenderà non appena le condizioni tecniche lo consentiranno. Tutti i partecipanti dichiarano di essere disponibili a svolgere la seduta con le modalità sopra indicate e confermano di essere stati adeguatamente informati delle delibere di cui all'ordine del giorno, della documentazione a supporto e del fatto che le modalità di connessione consentono l'assunzione consapevole delle decisioni.

Il Vicesegretario Comunale provvede alla verbalizzazione sempre attraverso Skype.

Assume la presidenza SIROTTI MASSIMILIANO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Vicesegretario Dott. COLONNELLI UMBERTO anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

CLINI ORFEO  
GUIDI LUCA  
BALDUCCI DAVIDE



**In continuazione di seduta - n. 9 dell'ordine del giorno.**

\* \* \*

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Maffei, in conformità alla seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri:

'''

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti:**

- l'art.4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n.23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- VISTA la propria precedente deliberazione n. 31 del 18/04/2015 con la quale a decorrere dal 1° giugno 2015 è stata istituita l'imposta di soggiorno ed approvato il relativo Regolamento Comunale;

**Considerato che** l'art. 180 del D.L 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ai commi 3 e 4 ha testualmente previsto che:

comma 3: *"All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)). Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa ((pecuniaria del pagamento di una somma)) dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ((la sanzione)) amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»";*

comma 4: *"All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 21 giugno 2017, n. 96)), le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori*

*adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)). Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa ((pecuniaria del pagamento di una somma)) dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ((la sanzione)) amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471";*

**Dato atto che** dall'analisi della nuova disposizione, pur rimanendo inalterati i soggetti passivi dell'imposta, viene completamente ridisegnato il ruolo del gestore della struttura ricettiva che:

- diventa responsabile del pagamento dell'imposta;
- gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite;
- è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo nei modi e nelle forme definite da apposito decreto ministeriale;
- deve rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale;
- è soggetto all'applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione;
- è soggetto all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del d.lgs 471/97 per omesso, ritardato o parziale pagamento;

**Ritenuto necessario**, per le motivazioni sopra esplicitate, apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento comunale per l'Imposta di Soggiorno (I.D.S.):

- **All'art. 2 intitolato “ soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari”** il comma 2 che testualmente recita:” Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Urbino.” viene abrogato;

**Dato atto** che il citato art. 2 del Regolamento Comunale sopra menzionato, a seguito della modifica di cui al punto precedente è così riformulato:

#### **Articolo 2 – Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Urbino.

- **All'art. 5 intitolato “ Obblighi del gestore della struttura ricettiva”** sono apportate le seguenti modifiche:

-il comma 2 che testualmente recita:

2. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Urbino una dichiarazione annuale con il dettaglio trimestrale del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente



art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati) L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti o abbia avuto solo ospiti che non erano tenuti al versamento dell'imposta nel periodo di riferimento

**è sostituito dal seguente**

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, individuato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1 ter e 5 ter dell'articolo 4 del D. lgs 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.

**- il comma 3 che testualmente recita:**

3. La dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potrà essere trasmessa anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Urbino.

**è sostituito dal seguente**

3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ha, altresì, l'obbligo di comunicare al Comune di Urbino, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso di ciascun trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; i suddetti dati potranno essere trasmessi mediante supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potranno essere trasmessi anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Urbino. L'obbligo sussiste anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti o abbia avuto solo ospiti che non erano tenuti al versamento dell'imposta nel periodo di riferimento.

**- il comma 4 che testualmente recita:**

4. L'Ufficio Tributi dell'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica. È abrogato

**- il comma 5 che testualmente recita:**

5. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 sussistono in riferimento al periodo di apertura dichiarato.

**È sostituito dal seguente**

5. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono in riferimento al periodo di apertura dichiarato.



**Dato atto** che il citato art. 5 del Regolamento Comunale sopra menzionato, a seguito della modifica di cui ai punti precedenti è così riformulato:

#### **Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune.
  2. **A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, individuato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1 ter e 5 ter dell'articolo 4 del D. lgs 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.**
  3. **Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ha, altresì, l'obbligo di comunicare al Comune di Urbino, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso di ciascun trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; i suddetti dati potranno essere trasmessi mediante supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potranno essere trasmessi anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Urbino. L'obbligo sussiste anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti o abbia avuto solo ospiti che non erano tenuti al versamento dell'imposta nel periodo di riferimento.**
  4. *Abrogato*
  5. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono in riferimento al periodo di apertura dichiarato.
  6. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, dichiarazioni, ecc...) ai sensi di legge.
- **All'art. 6 intitolato " Versamento dell'imposta ", sono apportate le seguenti modifiche**
    - il comma 4. che testualmente recita:
      4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, indicandone la causale, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre con le seguenti modalità:
        - a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
        - b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
        - c) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Urbino presso la Tesoreria Comunale.

è sostituito dal seguente



4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, indicandone la causale, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre con le seguenti modalità:

- a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
- b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
- c) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Urbino presso la Tesoreria Comunale.
- d) **tramite il canale Pago PA, a seguito della sua attivazione.**

-dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 6." **Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Parimenti, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.**"

**Dato atto** che il citato art. 6 del Regolamento Comunale sopra menzionato, a seguito della modifica di cui al punto precedente è così riformulato:

#### **Articolo 6 – Versamento dell'imposta e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Urbino. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, indicandone la causale, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre con le seguenti modalità:
  - a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
  - b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
  - c) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Urbino presso la Tesoreria Comunale.
  - d) **tramite il canale Pago PA, a seguito della sua attivazione.**
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere a presentare le dichiarazioni di cui all'articolo precedente e ad eseguire i versamenti distinti per ogni struttura.
6. **Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Parimenti, ai sensi del**

comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

- All'art. 7 intitolato " Disposizioni in tema di accertamento " il comma 2 che testualmente recita:"
  2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 158 al 168, della L. n. 296/2006.

**è sostituito dal seguente**

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 158 al 168, della L. n. 296/2006 **nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792 e successivi della Legge 160/2019.**

**Dato atto** che il citato art. 7 del Regolamento Comunale sopra menzionato, a seguito della modifica di cui al punto precedente è così riformulato:

#### **Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 158 al 168, della L. n. 296/2006 **nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792 e successivi della Legge 160/2019.**

- **All'art. 8 intitolato " Sanzioni "** sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 1 che testualmente recita:"

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo di cui all'art.2 si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1, primo periodo, e n. 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

**è sostituito dal seguente**

1. Fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle scadenze



previste dal comma 4 del precedente art. 6 si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

- il comma 2 che testualmente recita:

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **è sostituito dal seguente**

2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 del precedente art. 5 da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 100 per cento dell'importo dovuto. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

-il comma 4 che testualmente recita:

4.La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo 7, comma 1, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'articolo 5, comma 5, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.

#### **è sostituito dal seguente**

4.La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo 7, comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.

-il comma 5 che testualmente recita:

5. Ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

#### **è sostituito dal seguente**

5.Ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, **secondo periodo**, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

**Dato atto** che il citato art. 8 del Regolamento Comunale sopra menzionato, a seguito delle modifiche di cui ai punti precedenti è così riformulato:

#### **Articolo 8 – Sanzioni**

1. Fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle scadenze previste dal comma 4 del precedente art. 6 si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 del precedente art. 5 da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 100 per cento dell'importo dovuto. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui al precedente comma 2, secondo periodo, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

4. La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo 7, comma 1, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.

5. Ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, secondo periodo, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

- **All'art. 14 intitolato " Disposizioni finali e transitorie "**, sono apportate le seguenti modifiche :

- il comma 1 che testualmente recita:

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5 e n. 6 del presente Regolamento.

**è sostituito dal seguente**

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5, **comma 3**, e n. 6 del presente Regolamento.

-dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma

**4. ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione, fatti in ogni caso salvi gli effetti dell'art. 180 del D.L 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;**

**Dato atto** che il citato art. 14 del Regolamento Comunale sopra menzionato, a seguito delle modifiche di cui al punto precedente è così riformulato:

#### **Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5, comma 3 e n. 6 del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente.
4. Ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo



a quello della pubblicazione, fatti in ogni caso salvi gli effetti dell'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

**Richiamato** il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n.100), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151), ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilendo che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”*;

**Acquisito** il parere dell'Organo di Revisione n. 28 del 09/10/2020.;

## D E L I B E R A

**A-** DI APPORTARE le seguenti modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno (IDS)

- **All'art. 2 intitolato “ Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari”** il comma 2 che testualmente recita:” Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Urbino.” viene abrogato;

- **All'art. 5 intitolato “ Obblighi del gestore della struttura ricettiva” sono apportate le seguenti modifiche:**

-il comma 2 che testualmente recita:

2. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Urbino una dichiarazione annuale con il dettaglio trimestrale del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati) L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti o abbia avuto solo ospiti che non erano tenuti al versamento dell'imposta nel periodo di riferimento  
**è sostituito dal seguente**

**2. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, individuato ai sensi dell'art. 6 del presente**

regolamento, ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1 ter e 5 ter dell'articolo 4 del D. lgs 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.

- **il comma 3 che testualmente recita:**

3. La dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potrà essere trasmessa anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Urbino.

**è sostituito dal seguente**

**3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ha, altresì, l'obbligo di comunicare al Comune di Urbino, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso di ciascun trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; i suddetti dati potranno essere trasmessi mediante supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potranno essere trasmessi anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Urbino. L'obbligo sussiste anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti o abbia avuto solo ospiti che non erano tenuti al versamento dell'imposta nel periodo di riferimento.**

- **il comma 4 che testualmente recita:**

4. L'Ufficio Tributi dell'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica. **È abrogato**

- **il comma 5 che testualmente recita:**

5. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 sussistono in riferimento al periodo di apertura dichiarato.

**è sostituito dal seguente**

**5. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono in riferimento al periodo di apertura dichiarato.**

- **All'art. 6 intitolato "Versamento dell'imposta", sono apportate le seguenti modifiche**

- **il comma 4. che testualmente recita:**

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, indicandone la causale, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre con le seguenti modalità:

a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;



- b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
- c) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Urbino presso la Tesoreria Comunale.

**è sostituito dal seguente**

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, indicandone la causale, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre con le seguenti modalità:

- a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
- b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
- c) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Urbino presso la Tesoreria Comunale.
- d) **tramite il canale Pago PA, a seguito della sua attivazione.**

-dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 6." **Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Parimenti, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi."**

- **All'art. 7 intitolato " Disposizioni in tema di accertamento "** il comma 2 che testualmente recita:"  
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 158 al 168, della L. n. 296/2006.

**è sostituito dal seguente**

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 158 al 168, della L. n. 296/2006 **nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792 e successivi della Legge 160/2019.**

- **All'art. 8 intitolato " Sanzioni "** sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 1 che testualmente recita:"

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo di cui all'art. 2 si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1, primo periodo, e n. 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

**è sostituito dal seguente**

1. Fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle scadenze previste dal comma 4 del precedente art. 6 si applica

**la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.**

- il comma 2 che testualmente recita:

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

**è sostituito dal seguente**

**2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 del precedente art. 5 da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 100 per cento dell'importo dovuto. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.**

-il comma 4 che testualmente recita:

4.La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo 7, comma 1, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'articolo 5, comma 5, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.

**è sostituito dal seguente**

**4.La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo 7, comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.**

-il comma 5 che testualmente recita:

5. Ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

**è sostituito dal seguente**

**5.Ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, secondo periodo, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.**

- **All'art. 14 intitolato " Disposizioni finali e transitorie "**,sono apportate le seguenti modifiche :

- il comma 1 che testualmente recita:

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5 e n. 6 del presente Regolamento.

**è sostituito dal seguente**

5. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5, **comma 3**, e n. 6 del presente Regolamento.

-dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma

4. ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello



della pubblicazione, fatti in ogni caso salvi gli effetti dell'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

B - DI DARE ATTO che, a seguito della modifica di cui al punto A, gli artt. 2,5,6,7,8 e 14 del regolamento dell'Imposta di Soggiorno sono così riformulati :

#### **Articolo 2 – Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Urbino.
- 2.

#### **Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, individuato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1 ter e 5 ter dell'articolo 4 del D. lgs 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.
3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ha, altresì, l'obbligo di comunicare al Comune di Urbino, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso di ciascun trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; i suddetti dati potranno essere trasmessi mediante supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potranno essere trasmessi anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Urbino. L'obbligo sussiste anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti o abbia avuto solo ospiti che non erano tenuti al versamento dell'imposta nel periodo di riferimento.
4. *Abrogato*
5. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono in riferimento al periodo di apertura dichiarato.
6. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, dichiarazioni, ecc...) ai sensi di legge.

#### **Articolo 6 – Versamento dell'imposta e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Urbino. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, indicandone la causale, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre con le seguenti modalità:
  - a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
  - b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
  - c) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Urbino presso la Tesoreria Comunale.
  - d) tramite il canale Pago PA, a seguito della sua attivazione.
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere a presentare le dichiarazioni di cui all'articolo precedente e ad eseguire i versamenti distinti per ogni struttura.
6. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Parimenti, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

#### **Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 158 al 168, della L. n. 296/2006 nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792 e successivi della Legge 160/2019.

#### **Articolo 8 – Sanzioni**

1. Fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle scadenze previste dal comma 4 del precedente art. 6 si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.



2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 del precedente art. 5 da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 100 per cento dell'importo dovuto. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui al precedente comma 2, secondo periodo, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
4. La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo 7, comma 1, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.
5. Ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, secondo periodo, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

#### **Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5, comma 3 e n. 6 del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente.
4. Ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione, fatti in ogni caso salvi gli effetti dell'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

**C- DI DARE ATTO** che ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione, fatti in ogni caso salvi gli effetti dell'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

**D - DI DARE ATTO** che il testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno integrato e coordinato con la modifica di cui al precedente punto A-, è quello che risulta riportato in calce al presente atto;

**E - DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**F - DI INVIARE** la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta di Soggiorno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione .

**F - DI DARE ATTO CHE** il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 è la Dott.ssa Daniela Feduzzi



**COMUNE DI URBINO**  
*(Provincia di Pesaro Urbino)*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Approvato con delibera di C.C. n° 31 del 18/04/2015**  
**Modificato con delibera di C.C. n° 38 del 19/04/2016**  
**Modificato con delibera di C.C. n° 17 del 23/02/2017**  
**Modificato con delibera di C.C. n° 121 del 28/12/2017**  
**Modificato con delibera di C.C. n° 125 del 23/12/2019**  
**Modificato con delibera di C.C. n° .....**



## INDICE

- Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 2 – Soggetto passivo
- Articolo 3 – Misura dell'imposta
- Articolo 4 – Esenzioni e riduzioni
- Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva
- Articolo 6 – Versamento dell'imposta e soggetto responsabile degli obblighi tributari
- Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 8 – Sanzioni
- Articolo 9 – Riscossione coattiva
- Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni
- Articolo 11 – Contenzioso
- Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta
- Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta
- Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

### **Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale.
3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno.
4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale.
5. *Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi, o parte di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50/2017)<sup>1</sup>*

### **Articolo 2 – Soggetto passivo<sup>2</sup>**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Urbino.

### **Articolo 3 – Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del D.Ls. n.267/2000 e s.m.i., entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Urbino, fino a un massimo di 5 notti di soggiorno nell'anno solare anche se non consecutive.
4. *Limitatamente agli alloggi di cui all'Art. 1 comma 5 la decorrenza dell'applicazione dell'imposta è individuata nel giorno 01.01.2018 e la tariffa da applicare sarà quella stabilita per "Altre tipologie" nell'ambito della categoria "STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE".<sup>3</sup>*

### **Articolo 4 – Esenzioni e riduzioni**

<sup>1</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n 121 del 28.12.2017 a decorrere dal 01/01/2018

<sup>2</sup> Articolo modificato con delibera di C.C. n.....del.....

<sup>3</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n 121 del 28.12.2017.a decorrere dal 01/01/2018



1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Urbino;
  - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
  - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, all'Arma dei Carabinieri, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
  - g) gli studenti iscritti, per l'anno accademico in corso, all'Università degli Studi di Urbino;
  - h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  - i) gli autisti di pullman, gli accompagnatori, i gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica (per il periodo 1° ottobre-31 maggio);
  - j) *le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia certificata dalle commissioni mediche competenti e beneficiari dell'indennità di accompagnamento nonché il loro accompagnatore.*<sup>4</sup>
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
3. Avranno diritto ad una riduzione pari al 50% (cinquanta per cento) dell'imposta dovuta gli sportivi componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale o patrocinati dall'amministrazione.  
La riduzione potrà essere richiesta previa attestazione della Federazione sportiva o della società sportiva di appartenenza. Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive per gli adempimenti a carico dei gestori.<sup>5</sup>

#### *Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva*<sup>6</sup>

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune.
2. **A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, individuato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno**

<sup>4</sup> Lettera aggiunta con delibera di C.C. n 121 del 28.12.2017 a decorrere dal 01/01/2018

<sup>5</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n 121 del 28.12.2017 a decorrere dal 01/01/2018

<sup>6</sup> E' stato abrogato il comma 7 del presente articolo (rimborso 4% alle strutture) con delibera di C.C. n. 125 del 23.12.2019



successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1 ter e 5 ter dell'articolo 4 del D. lgs 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.<sup>7</sup>

3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ha, altresì, l'obbligo di comunicare al Comune di Urbino, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso di ciascun trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; i suddetti dati potranno essere trasmessi mediante supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potranno essere trasmessi anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Urbino. L'obbligo sussiste anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti o abbia avuto solo ospiti che non erano tenuti al versamento dell'imposta nel periodo di riferimento<sup>8</sup>
4. Abrogato<sup>9</sup>
5. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono in riferimento al periodo di apertura dichiarato.
6. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, dichiarazioni, ecc...) ai sensi di legge.

#### **Articolo 6 – Versamento dell'imposta e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Urbino. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, indicandone la causale, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre con le seguenti modalità:
  - a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
  - b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
  - c) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Urbino presso la Tesoreria Comunale.

<sup>7</sup> Comma modificato con deliberan di C.C. n..... del.....

<sup>8</sup> Comma modificato con deliberan di C.C. n..... del.....

<sup>9</sup> Comma abrogato con delibera di C.C. n.....del.....



d) tramite il canale Pago PA, a seguito della sua attivazione.<sup>10</sup>

5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere a presentare le dichiarazioni di cui all'articolo precedente e ad eseguire i versamenti distinti per ogni struttura.
6. **Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Parimenti, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.**<sup>11</sup>

#### Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 158 al 168, della L. n. 296/2006 **nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792 e successivi della Legge 160/2019.**<sup>12</sup>

#### Articolo 8 – Sanzioni<sup>13/14</sup>

1. **Fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle scadenze previste dal comma 4 del precedente art. 6 si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.**
2. **Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 del precedente art. 5 da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 100 per cento dell'importo dovuto. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3 da parte del gestore della**

<sup>10</sup> Lettera aggiunta con delibera di C.C. n.....del.....

<sup>11</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n....del.....

<sup>12</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n.....del.....

<sup>13</sup> Articolo così modificato con delibera di C.C. n. 17 del 23/02/2017 decorrere dal 01/01/2017

<sup>14</sup> Articolo così modificato con delibera di C.C. n.....del.....

struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui al precedente comma 2, secondo periodo, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
4. La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo 7, comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.
5. Ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, secondo periodo, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

#### **Articolo 9 – Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate e notificate dall'Amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 5.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede a rimborso di somme al di sotto degli importi minimi stabiliti dal vigente Regolamento per la gestione delle entrate comunali.<sup>15</sup>

#### **Articolo 11 – Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

#### **Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale

<sup>15</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n 121 del 28/12/2017 a decorrere dal 01/01/2018



2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

### **Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta**

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dal 01/06/2015.

### **Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali**

1. **Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5, comma 3 e n. 6 del presente Regolamento.**<sup>16</sup>
2. **Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.**
3. **Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente.**
4. **Ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione, fatti in ogni caso salvi gli effetti dell'art. 180 del D.L 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;**<sup>17</sup>

'''

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la suddetta proposta.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:  
Responsabile del Settore TRIBUTI, FEDUZZI DANIELA,  
in data 08-10-2020, Favorevole

<sup>16</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n. .... del .....

<sup>17</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n. .... del .....

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:  
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,  
in data 08-10-2020, Favorevole

Con votazione espressa per appello nominale, mediante collegamento audio – video attraverso la piattaforma Skype, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	Astenuto
ZOLFI BRUNELLA	Favorevole	SCALBI LAURA	Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Astenuto
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	Astenuto
QUARESIMA LAURA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	Astenuto
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Astenuto
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	
PAZZAGLIA ANDREA	Favorevole	LONDEI LUCA	Astenuto
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 10  
totale voti contrari n. 0  
totale astenuti n. 6

### DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

\*\*\*\*\*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione espressa per appello nominale, mediante collegamento audio – video attraverso la piattaforma Skype, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	Astenuto
ZOLFI BRUNELLA	Favorevole	SCALBI LAURA	Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Astenuto
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	Astenuto
QUARESIMA LAURA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	Astenuto
Clini Orfeo	Favorevole	SANTI LORENZO	Astenuto
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	
Pazzaglia Andrea	Favorevole	LONDEI LUCA	Astenuto
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 10  
totale voti contrari n. 0  
totale astenuti n. 6

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.




Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
SIROTTI MASSIMILIANO




Il Vicesegretario  
COLONNELLI UMBERTO



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, 07 DIC, 2020



IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO